

# Basilea 2

## l'impatto sulle PMI italiane (I parte)

**D**a qualche tempo il termine "Basilea 2" ricorre ogni qualvolta ci si trovi a discutere dei rapporti banche-imprese o della condizione del tessuto imprenditoriale italiano e della necessità di divenire più competitivi per affrontare il mercato globale.

Il dibattito suscita tensioni ed allarmi sugli effetti dell'entrata in vigore del suddetto accordo (che comincerà ad essere applicato dal 2007 e troverà attuazione in circa 100 Paesi) sul sistema bancario e su come essi si rifletteranno sulle PMI italiane. Ma quanti hanno realmente compreso la portata delle norme prossime all'applicazione?

Effettivamente ad un primo impatto la normativa sembrerebbe generare solo sciagure per le aziende italiane, ma se ci si sofferma a considerare in modo approfondito la questione, cosa che cercheremo di fare in questa sede, si può affermare che - a differenza di quanto da molti sostenuto - l'entrata in vigore di "Basilea 2" indirettamente offre all'impresa opportunità di crescita che ad una prima, superficiale analisi non riuscirebbero ad emergere. Tali opportunità, se carpite dall'imprenditore (affannato dalla corsa

all'internazionalizzazione) possono spingere l'impresa nella direzione giusta laddove altri tentativi (si pensi alle fallimentari esperienze di quanti hanno creduto di poter riprodurre il modello italiano di fare impresa in mercati ad alto tasso di competizione, dove la struttura dell'azienda, la sua solidità anche dal lato finanziario hanno maggiore rilevanza) seppur dopo un iniziale successo, alla fine sono naufragati oppure hanno dato dei risultati molto al di sotto delle aspettative.

Lungi dal voler dare una spiegazione eccessivamente tecnica, e anzi con l'intento di fare chiarezza nella mente dei non addetti ai lavori, cercheremo di indirizzare il lettore soprattutto sugli effetti che genererà la normativa prevista dagli Accordi di "Basilea 2" piuttosto che spiegare un procedimento che comunque le Banche applicheranno e che inevitabilmente muterà il rapporto banche-imprese per l'accesso al credito.

L'accordo di "Basilea 2" prevede l'obbligo per le banche di accantonare una percentuale delle somme destinate alla concessione del credito che non deve essere minore all'otto per cento - cosa del resto già stabilita dai primi accordi "Basilea 1" - ma che con la nuova

normativa può risultare addirittura più elevata qualora la valutazione dei singoli debitori, come si vedrà in seguito, evidenzia elevate probabilità di insolvenza.

"Basilea 2" consiste in un insieme di regole rivolto alle banche avente lo scopo di garantire una maggiore stabilità patrimoniale degli istituti di credito in quanto, disciplinando in modo più stringente l'accantonamento delle quote di capitale a garanzia dei crediti concessi e valutando diversi profili di rischio dell'impresa richiedente il credito, riusciranno a selezionare i soggetti degni da quelli potenzialmente insolventi a cui il credito verrà concesso ad un costo decisamente più oneroso o addirittura negato.

Non si può prescindere in questa sede da una breve descrizione del procedimento delineato dall'accordo in oggetto.

Innanzitutto occorre far chiarezza sulla struttura dell'accordo, il quale risulta essere articolato in 3 capitoli (o come si sente dire "i 3 pilastri di Basilea 2") di cui il primo disciplina la fissazione dei requisiti patrimoniali minimi per le banche. Ciò significa che l'esposizione delle banche viene determinata tenendo conto di diverse categorie di rischio e



[www.commerciosteronet.net](http://www.commerciosteronet.net)

Direttore responsabile  
Cinzia Fontana

**Proprietario ed Editore:** Commercioestero Consulting S.r.l.

**Sede legale:** Via Maceri, 25 - 47100 Forlì (FC)

**Presidente:** Marco Tupponi

**Amministratore Delegato:** Alessandro Zoriaco

**Registrazione Tribunale** di Forlì n. 18 del 3 giugno 2002

**Direzione, redazione:** Via Maceri, 25 - 47100 Forlì

Tel. 0543/27852 - Telefax 0543/27999 - Email: [fontana@commerciosteronet.net](mailto:fontana@commerciosteronet.net)

Commerciostero "Consulting" S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

**Progetto grafico:** Scirocco Multimedia - Via Leuca, 17/A - 73100 LECCE



più precisamente il rischio di mercato, il rischio operativo (novità introdotta dal nuovo accordo) e il rischio commerciale (che viene determinato tenendo conto di alcuni parametri ben determinati).

Il secondo "pilastro" riguarda invece il controllo prudenziale che le banche centrali dovranno svolgere sull'adeguatezza dei sistemi di controllo adottati dalle banche.

Sostanzialmente la Banca d'Italia è tenuta a verificare se il metodo di calcolo adottato da ciascuna banca risulti conforme alle prescrizioni dettate da "Basilea 2".

Il terzo "pilastro" infine tratta della disciplina del mercato, ed impone alle banche degli obblighi di informazione e comunicazione al pubblico sui rischi assunti e sulle modalità di calcolo degli stessi. In sostanza un insieme di regole atte a garantire una maggiore trasparenza dell'attività bancaria in rapporto alla concessione del credito.

Riguardo alle categorie di rischio menzionate nel primo pilastro è opportuno svolgere alcune considerazioni sulla natura di ciascuna di esse. Il rischio di mercato è dato dalla possibilità che si verifichino perdite

determinate dal cambiamento dei prezzi degli strumenti finanziari come ad esempio tassi di cambio, tassi di interesse, etc. Il rischio operativo è dato invece dal verificarsi di eventi che non derivano dagli eventi del mercato oppure dai singoli debitori bensì da problemi di natura procedurale, errori umani, eventuali truffe.

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, il rischio di credito che discende direttamente dalla possibilità che il debitore sia potenzialmente insolvente oppure rischi di diventarlo in futuro.

Secondo quanto disposto dall'accordo di "Basilea 2" nel determinare il rischio di credito devono essere utilizzati quattro fattori e più precisamente la probabilità di insolvenza (valore percentuale che esprime la probabilità che il debitore risulti insolvente in un arco di tempo determinato, laddove ad ogni intervallo viene assegnata una lettera per la valutazione del rating), la percentuale di recupero (detta anche esposizione, e cioè la percentuale del credito erogato che la banca perderebbe in caso di insolvenza), l'ammontare a rischio ed infine la scadenza del credito (detta anche maturità e che corrisponde alla vita residua del prestito).

L'analisi effettuata secondo il regime esposto si traduce per le banche nella possibilità di una valutazione a monte della rischiosità delle singole operazioni (quindi potremmo dire preventiva) e non soltanto a

valle (cioè una valutazione tutto sommato passiva del rischio di insolvenza) come è avvenuto sino ad oggi.

Altro aspetto da considerare riguarda le modalità con cui le banche effettueranno la valutazione del debitore.

Tale valutazione avviene attraverso l'assegnazione di un rating (valore che determina lo "stato di salute" dell'azienda) che potrà essere interno o esterno a seconda della procedura che ogni singolo istituto bancario adotterà tra quelle previste dall'Accordo di "Basilea 2".

Di fatto il valore di rating assegnato condiziona fortemente la concessione del credito perché nel determinarlo si tiene conto di vari fattori che permettono una valutazione riferita alle capacità sia attuali che future del debitore di far fronte agli obblighi assunti.

*(continua nel prossimo numero)*

Alessandro Russo  
Studio Associato Tupponi-De Marinis  
[a.russo@tupponi-demarinis.it](mailto:a.russo@tupponi-demarinis.it)

